



COMUNE DI **GUSPINI**

DIREZIONE AREA SS. DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
SVILUPPO LOCALE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2005

Visto e approvato dal Servizio delle attività automobilistiche e ferroviarie della Regione Autonoma della Sardegna. Nota n. 4479 del 16.06.2005.

Pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune al n° 163 dal 27.06.2005 al 12.07.2005.



SOMMARIO:

<i>TITOLO I - Disposizioni generali</i>	4
<i>Art.1 – Fonti normative</i>	4
<i>Art.2 – Principi generali</i>	4
<i>Art.3 – Definizione dei servizi</i>	4
<i>Art.4 – Disciplina dei Servizi</i>	4
<i>Art.5 – Figure giuridiche di gestione</i>	5
<i>Art.6 – Condizioni di esercizio</i>	5
<i>Art.7 – Modalità di svolgimento del servizio</i>	5
<i>Art.8 – Commissione comunale consultiva</i>	6
<i>TITOLO II - Il servizio di noleggio con autovettura</i>	7
<i>CAPO I - La professione di noleggiatore</i>	7
<i>Art.9 – Requisiti per l'esercizio della professione</i>	7
<i>CAPO II - L'Autorizzazione all'esercizio</i>	7
<i>Art. 10 -Numero delle autorizzazioni</i>	7
<i>Art. 11 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni</i>	8
<i>Art. 12 –Commissione di concorso</i>	8
<i>Art. 13 –Titoli oggetto di valutazione</i>	8
<i>Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione</i>	9
<i>Art. 15 – Trasferibilità dell'autorizzazione</i>	9
<i>Art. 16 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche</i>	10
<i>CAPO III - L'Esercizio del servizio</i>	11
<i>Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture</i>	11
<i>Art. 18- Contrassegni per le autovetture</i>	11
<i>Art. 19 - Inizio e sospensione del servizio</i>	12
<i>Art. 20 - Acquisizione del servizio</i>	12
<i>Art. 21- Collaborazione alla guida</i>	12
<i>Art. 22 - Interruzione del trasporto</i>	12
<i>Art. 23 -Trasporto persone portatrici di handicap</i>	12
<i>Art. 24 –Tariffe</i>	13
<i>Art. 25 – Contachilometri</i>	13
<i>Art. 26 -Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture</i>	13
<i>TITOLO III - Norme di comportamento, vigilanza e sanzioni</i>	14
<i>Capo I - Norme di comportamento</i>	14
<i>Art. 27 -Comportamento del noleggiatore durante il servizio</i>	14
<i>Art. 28 - Comportamento dell'utente durante il servizio</i>	15
<i>Capo II - Vigilanza sul servizio e sanzioni</i>	15
<i>Art. 29 - Addetti alla vigilanza</i>	15
<i>Art. 30 - Sanzioni amministrative</i>	15
<i>Art. 31 - Violazioni e sanzioni</i>	16

<i>Art. 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33- Reclami sul servizio.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 34 -Decadenza dell'autorizzazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 35- Revoca dell'autorizzazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 36- Rinuncia all'autorizzazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 37- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione</i>	<i>19</i>
<i>TITOLO IV - Disposizioni finali.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 38-Approvazione del regolamento</i>	<i>19</i>
<i>Art. 39-Entrata in vigore del regolamento.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 40-Abrogazione delle disposizioni precedenti</i>	<i>19</i>
<i>Art. 41 – Disposizioni finali</i>	<i>19</i>

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 – Fonti normative

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del Codice della Strada approvato con D.lgs.n. 30.04.1992, n.285 sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”(Legge quadro);
- b) dal D.Lvo. 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- c) dal D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);

Art.2 – Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di apposita autorizzazione all'esercizio rilasciata dal responsabile del servizio e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, di autonoleggio con conducente svolto a mezzo autobus ed il trasporto pubblico di linea.

Art.3 – Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. In carenza del servizio di taxi, le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche appositamente individuate con atto separato.

Art.4 – Disciplina dei Servizi

1. I servizi di cui all'art.3 sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Eventuali casi non previsti nei successivi articoli possono essere disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

Art.5 – Figure giuridiche di gestione

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 L.15/01/92 n.21.

Art.6 – Condizioni di esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 20% del numero di autorizzazioni per autovetture rilasciate dall'Amministrazione Comunale. Detta percentuale potrà essere aumentata fino al limite massimo del 50% nell' ipotesi in cui le richieste di autorizzazione siano insufficienti a permettere l'assegnazione delle autorizzazioni programmate.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un incaricato dalla ditta, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette, al momento dell'ottenimento della licenza e ogni qual volta si verifichi la variazione, l'elenco dei dipendenti o collaboratori impiegati alla guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e presenta contestualmente i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e CAP).

Art.7 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art.8 – Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione di particolari problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) direttore generale o suo delegato con funzioni di presidente;
 - b) responsabile del Servizio Attività Economiche che assumerà la carica di presidente in caso di assenza del direttore generale;
 - c) comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) un rappresentante degli operatori turistici maggiormente rappresentativi sul territorio.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Commercio, Turismo e Artigianato di qualifica non inferiore alla C.
3. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione.
4. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. La Commissione, qualora istituita, svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
6. Altresì la Commissione:
 - a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
 - b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva, ove istituita.

TITOLO II - Il servizio di noleggio con autovettura

CAPO I - La professione di noleggiatore

Art.9 – Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 (ove istituito);
 - e) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Guspini, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

CAPO II - L'Autorizzazione all'esercizio

Art. 10 -Numero delle autorizzazioni

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il numero delle autorizzazioni da rilasciare viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8 ove istituita, ovvero delle organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore autonoleggio, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) l'entità della popolazione e del territorio comunale;
 - b) la distanza del comune dal capoluogo di provincia e della più vicina stazione ferroviaria e di altre stazioni, marittima e aeroportuale;

- c) l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse ed in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
- d) le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli a noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base al Nuovo Codice della Strada.

Art. 11 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, ai sensi dell'art.8 della legge 15 gennaio 1992, n.21, attraverso bando di pubblico concorso, a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.9.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni.

Art. 12 –Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da :
 - Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Artigianato con funzioni di Presidente;
 - Un dipendente del Servizio Commercio, Turismo e Artigianato di categoria non inferiore alla D;
 - Altro dipendente dell'Amministrazione comunale di categoria non inferiore alla D ovvero consulente esterno esperto nel settore dell'autonoleggio con conducente;
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Commercio, Turismo e Artigianato di categoria non inferiore alla C.

Art. 13 –Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;

- b) servizio prestato come conducente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - c) altri titoli attinenti alla professione;
 - d) conoscenza di lingue straniere.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più giovane d'iscrizione al registro dell'anagrafe dei residenti.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso, provvede con determinazione all'assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio che verrà rilasciata sulla base delle risultanze della predetta graduatoria, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, dal bando pubblico per quanto attiene alla valutazione dei punteggi da attribuire, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia.
2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa nel territorio del Comune di Guspini, nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 15 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, presentata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al

nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere la regolarizzazione dei requisiti per un periodo non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede a revoca dell'autorizzazione.

CAPO III - L'Esercizio del servizio

Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap; in particolare devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 18, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta di trasporto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con immatricolazione non superiore a tre anni.
5. ~~L'obbligo di cui al comma precedente sussiste anche nel caso di sostituzione dei mezzi in servizio.~~

Art. 18- Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Guspini" e lo stemma del Comune;
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 7,00 di larghezza per cm. 9,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Guspini" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del comune;
 - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Art. 19 - Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, ovvero per comprovate cause di forza maggiore non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti potrà ottenere una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 20 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

Art. 21- Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltretutto di dipendenti o collaboratori incaricati, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare all'ufficio competente, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 22 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23 -Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24 –Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente e devono essere esposti in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 25 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 26 -Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio può autorizzare, con atto motivato, la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - b) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III - Norme di comportamento, vigilanza e sanzioni

Capo I - Norme di comportamento

Art. 27 -Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni ore dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - j) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata ovvero compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;

- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- h) fumare durante l'espletamento del servizio;
- i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
- j) togliere od occultare i segni di riconoscimento del veicolo;
- k) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;

Art. 28 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo II - Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 29 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale di Guspini e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così sanzionate:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e dalla Legge 24/11/1981 n.689;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale può provvedere periodicamente ad operare aggiornamenti e revisioni sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
 4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
 5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
 6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 31 - Violazioni e sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00:
 - a) art. 7 comma 3;
 - b) art. 24 comma 2;
 - c) art. 25;
 - d) art. 27;
 - e) art. 28.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
 - a) art. 16 comma 1;
 - b) art. 24 comma 3;
 - c) art.20;
 - d) art.23;
3. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste **dall'articolo 85** del vigente Codice della Strada le violazioni delle seguenti fattispecie:

- a) Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;
 - b) Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente. In tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati. Qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvedere d'ufficio con addebito dei costi.
 - c) Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa. In tali ipotesi è prevista l'applicazione della alla sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell'autorizzazione;
 - d) Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita. In tali ipotesi l'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni;
 - e) Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 18 e art.28, lett. e) del Presente regolamento.
4. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste **dall'articolo 15 del vigente Codice della Strada** le violazioni delle seguenti fattispecie:
- a) Art. 28, lett. B e c). Per la restante fattispecie prevista dall'art.28, lett. a) si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge che prevedono il divieto di fumo.
5. Il Titolare di autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di dodici mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.
6. Il titolare dell'autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
7. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
8. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 15/08/2000 n.267.

Art. 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 33- Reclami sul servizio

- 1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 34 -Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
 - a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I;
 - b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 35- Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
 - a) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - b) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 36- Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve comunicare la rinuncia al Comune restituendo l'atto originale.

Art. 37- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 38-Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.

Art. 39-Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune

Art. 40-Abrogazione delle disposizioni precedenti

Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento del servizio di noleggio con conducente".

Art. 41 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni richiamate all'art.1, alla legge nazionale e regionale, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.